

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 30/11/2021

Oggetto: Chiarimenti dell’Autorità sul Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 “Super Green Pass”.

Facendo seguito alla nota informativa diffusa nella giornata di ieri in merito al **Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172** ([GU Serie Generale n. 282 del 26-11-2021](#)) con il quale il Governo ha introdotto il c.d. “Super Green Pass”, si segnala che sono state aggiornate le [FAQ del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) che si invita a consultare con regolarità.

In considerazione, dunque, dei chiarimenti e interpretazioni ufficiali fornite, si ritiene di fare cosa utile riepilogando le disposizioni aggiornate di interesse per il mondo sportivo e associativo.

✓ Certificazione Verde

La Certificazione Verde è allo stato attuale il documento comprovante **l’inoculamento di almeno la prima dose vaccinale** dal 15° giorno successivo alla somministrazione (con validità di 9 mesi dal completamento del ciclo primario o, in caso di richiamo, a far data della somministrazione di tale dose), la **guarigione dal Covid-19** (validità 6 mesi), **l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo (con validità 48 ore), **l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino** (oltre il quattordicesimo giorno) **o al termine del prescritto ciclo** (con validità di 9 mesi) nonché **l’inoculamento di una sola dose vaccinale dopo essere guarito dal Covid-19** (con validità di 9 mesi dalla somministrazione).

Le modifiche della durata di validità delle certificazioni si applicano dal 15 dicembre 2021.

✓ Certificazione Verde rafforzata (Super Green Pass)

Ai possessori della Certificazione Verde, **ad esclusione di coloro che l’hanno ottenuta tramite l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido**, è rilasciata la Certificazione Verde rafforzata (c.d. “Super Green Pass”) ovvero lo strumento che consente di poter continuare a fruire di tutti i servizi e le attività in zona bianca e di evitare ulteriori limitazioni e restrizioni in caso di passaggio in zona gialla o arancione.

Infatti, **la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti**, che sarebbero **limitati o sospesi in zona gialla o arancione** in base alla normativa vigente, **saranno consentiti ai soli possessori del “Super Green Pass”**.

In caso di passaggio in zona rossa, le restrizioni si applicheranno, invece, indistintamente a tutta la popolazione.

✓ **Deroghe**

Le prescrizioni inerenti alla Certificazione Verde e al Super Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

*

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 l'utilizzo del Super Green Pass sarà obbligatorio per usufruire delle seguenti attività e servizi.

✓ **Attività motoria e attività sportiva di base individuale**
All'aperto

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	✓	✓	✓
Zona arancione	<i>All'interno del proprio Comune, anche in centri e circoli sportivi o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima Regione *</i>	<i>All'interno del proprio Comune, anche in centri e circoli sportivi o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima Regione *</i>	✓
Zona rossa	<i>Nei pressi della propria abitazione, all'aperto ed in forma individuale e singolarmente</i>		

Al chiuso

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	X	✓	✓
Zona arancione	X	X	✓
Zona rossa	X		

* Si ricorda che in zona arancione è possibile svolgere esclusivamente all'aperto ed in forma individuale, anche in più persone, gli allenamenti e le attività sportive di base degli sport da contatto e degli sport di squadra.

- ✓ **Piscine al coperto, palestre, sport di squadra, impianti sciistici, spogliatoi e docce**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	X	✓	✓
Zona arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese, salvo per gli atleti di interesse nazionale.</i>		

- ✓ **Attività lavorativa di dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori sportivi, formatori e volontari**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla, arancione, rossa*	X	✓	✓

- ✓ **Servizi di ristorazione**
All'aperto (e servizio al banco)

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	✓	✓	✓
Zona arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività di consumazione presso il locale sono sospese</i>		

Al chiuso

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività di consumazione presso il locale sono sospese</i>		

- ✓ **Presenza di pubblico agli eventi e competizioni sportive**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa [†]	<i>Senza presenza di pubblico</i>		

* Salvo che la relativa attività non sia sospesa in applicazione delle misure di contenimento del rischio in zona rossa.

† In zona rossa restano consentiti solamente gli eventi e le competizioni sportive degli sport professionisti e dilettantistici, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati dalle FSN, DSA ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali a condizione

La capienza consentita, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, non può essere:

- in zona bianca, gialla e arancione superiore al **75%** di quella massima autorizzata **all'aperto** e al **60% al chiuso**.

Si segnala che, salvo proroghe, **dal 16 gennaio 2022** l'accesso del pubblico in zona bianca è consentito previa esibizione della sola **Certificazione Verde**.

✓ **Spettacoli aperti al pubblico**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

Si segnala che, salvo proroghe, **dal 16 gennaio 2022** l'accesso del pubblico in zona bianca è consentito previa esibizione della sola **Certificazione Verde**.

✓ **Centri culturali, centri sociali e ricreativi**

Attività all'aperto

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	✓	✓	✓
Zona arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

Attività al chiuso

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande l'obbligo di essere muniti di Certificazione Verde o Super Green Pass si applica analogamente a quanto previsto per l'attività di ristorazione.

che si svolgano **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN o DSA.

✓ **Sagre, fiere, convegni e congressi**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Provvedimenti più restrittivi possono essere assunti dalle Autorità locali.

*

✓ **Contributo a fondo perduto**

È stato pubblicato il [provvedimento 29 novembre 2021](#) del Direttore dell'Agenda delle Entrate, in attuazione dell'art. 2 del Decreto "Sostegni bis" ([D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106](#)), con il quale il Governo ha stanziato risorse finanziarie per 140 milioni di euro per l'erogazione di un nuovo **contributo a fondo perduto** destinato a ristorare **le attività** (indicate all'[Allegato 1](#) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico) che **nel 2021** hanno subito chiusure per **almeno 100 giorni** tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Tre le attività che possono beneficiarie dell'intervento si segnalano: gestione di palestre, piscine, stadi, impianti sportivi polivalenti e altri impianti sportivi nca, corsi sportivi e ricreativi, corsi di danza, attività nel campo della recitazione e altre rappresentazioni artistiche.

L'[istanza](#) può essere presentata tra il 2 dicembre e il 21 dicembre 2021, con le modalità indicate nelle [istruzioni](#) allegate al provvedimento.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC